ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 27

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma, a mezzo scambi di Note, tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito, il 17 aprile 1947

Seduta del 23 luglio 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 17 aprile 1947 sono stati conclusi a Roma, a mezzo scambio di Note, tre Accordi di carattere finanziario fra l'Italia e il Regno Unito, concernenti rispettivamente:

1°) il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e i paesi compresi nell'area della sterlina;

2°) la liquidazione di alcune partite debitorie e creditorie costituitesi dopo la guerra;

3°) la revoca delle misure di sequestro applicate dal Governo del Regno Unito nei confronti di proprietà italiane e il pagamento di debiti sorti prima della guerra fra l'Italia e la Gran Bretagna.

* * *

L'Accordo concernente i pagamenti fra l'Italia e i paesi compresi nell'area della sterlina ha per iscopo di rendere le sterline, provenienti dalle esportazioni italiane e da altre transazioni correnti, spendibili oltre che nell'interno dell'area della sterlina, al di fuori di essa. In altri termini l'Accordo rende le sterline accreditate nei conti di pertinenza di residenti in Italia liberamente trasformabili in dollari. In tale modo l'Accordo elimina uno dei maggiori ostacoli che si opponevano alla espansione delle relazioni commerciali fra l'Italia e il complesso dei paesi compresi nell'area della sterlina.

Quando furono eliminati gli ostacoli che impedivano che commercianti italiani ristabilissero relazioni normali con commercianti stranieri, il Governo italiano dava opera affinché il ristabilimento di relazioni commerciali con l'estero procedesse il più speditamente possibile e promuoveva con tutti i mezzi le esportazioni. Durante il 1946 il nostro commercio di esportazione, malgrado difficoltà di ogni sorta, segnò una costante ascesa. Le esportazioni verso il Regno Unito e gli altri paesi compresi nell'area della sterlina aumentarono ininterrottamente. L'aumento fu tale che le sterline provenienti dalla nostra esportazione superarono la possibilità di spenderle per finanziare importazioni dall'area della sterlina. Come è noto, le norme valutarie in vigore nei paesi dell'area della sterlina vincolano la spendita delle sterline di pertinenza dell'estero ad acquisti nell'area della sterlina. Ma la scarsità delle merci trovabili nell'area fece sì che gran parte delle sterline provenienti dalle nostre esportazioni

si accumulassero inutilizzate. La difficoltà di utilizzare le sterline provenienti dalle esportazioni italiane produsse una progressiva svalutazione della sterlina nei confronti del dollaro nel mercato delle valute di esportazione. Tale svalutazione raggiunse il 36,9 per cento.

In queste condizioni lo sforzo esportativo che le categorie commerciali avevano compiuto e compivano con l'incitamento del Governo appariva frustrato. Prima o poi il Governo avrebbe dovuto adottare provvedimenti intesi a restringere le esportazioni verso paesi che non erano in grado di ripagare con forniture di merci atte a soddisfare i bisogni della nazione. Ma anche senza interventi di Governo, l'esportazione si sarebbe arrestata, poiché la caduta delle quotazioni della sterlina nel mercato delle valute di esportazione ribassava i ricavi conseguiti dagli esportatori in tale misura che cessava per essi la convenienza a continuare ad esportare. Se si considera che oltre la metà delle nostre esportazioni regolate in valuta libera si dirigeva verso paesi compresi nell'area della sterlina, appare evidente quale pregiudizio sarebbe derivato all'economia nazionale dal perdurare di una situazione abnorme, che prima o poi avrebbe determinato una sostanziale contrazione delle nostre esportazioni.

Allo scopo di mettere riparo a questo stato di fatto il Governo italiano inviò una delegazione a Londra che discusse con esperti britannici uno schema di accordo inteso ad eliminare le difficoltà sopra lamentate. L'Accordo fu firmato a Roma il 17 aprile 1947. In virtù di esso le sterline di pertinenza italiana sono liberamente trasformabili in dollari degli Stati Uniti, ad eccezione di 10 milioni di sterline che l'Ufficio italiano dei cambi deve tenere come saldo minimo nel proprio conto presso la Banca d'Inghilterra. La libera convertibilità delle sterline in dollari è sancita dall'articolo 8 dell'Accordo anglo-italiano di pagamenti in sterline e dall'annesso all'Accordo stesso esplicativo del contenuto del citato articolo 8.

Come noto, in virtù dell'Accordo concluso il 6 dicembre 1945 a Washington, il Governo del Regno Unito sarebbe tenuto a rendere spendibili fuori dell'area della sterlina i saldi in sterline di pertinenza dell'estero accumulatisi dopo il 16 luglio 1947. Ma nessun obbligo esso ha per quel che concerne i saldi accumulatisi prima di quella data. Sotto questo profilo l'Accordo del 17 aprile rappresenta un atto di buona volontà compiuto dal Governo britannico nei confronti dell'Italia. Rendendo le sterline liberamente spendibili sia in acquisti di merci nell'area della sterlina, sia in acquisti fuori dell'area che richiedono il pagamento in dollari, esso costituisce un sostanziale contributo alla normalizzazione delle relazioni commerciali dell'Italia con l'estero.

* * *

Il secondo Accordo definisce il regolamento di alcune partite creditorie e debitorie costituitesi fra il Governo italiano e il Governo del Regno Unito posteriormente alla data del 1° giugno 1946, senza pregiudizio delle rivendicazioni che il Governo italiano intenda avanzare per quel che concerne proprî crediti sorti antecedentemente a quella data.

Partite a credito del Governo italiano:
(Secondo determinazioni di parte britannica, contenute nell'annesso n. 5 all'Accordo n. 2).

Spese in lire da parte delle Forze Armate britanniche dal 1° giugno 1946 alla data del loro ritiro dall'Italia	Lst.	12.000.000
Beni e servizi forniti dal Governo italiano alle Forze britanniche nel medesimo periodo	»	13.000.000
Pagamenti effettuati dalle Forze britanniche in lire prima del 1° giugno 1946, agli italiani che aiutarono prigionieri di guerra britannici ad evadere	»	500.000
Rifornimenti esportati dalle Forze britanniche in Austria dal 1° giugno 1946 .	»	750.000

Partite a debito del Governo italiano:
(Secondo determinazioni di parte britannica, contenute nell'annesso n. 5 all'Accordo n. 2).

Residuati di guerra del Governo britannico	Lst.	75.000.000
Forniture da parte delle Forze armate britanniche alle ferrovie italiane e spese varie per il mantenimento dei civili nei territori occupati, ecc.	»	3.700.000
Impianti fissi	»	8.500.000
Rifornimenti messi a disposizione da parte delle Forze armate del Regno Unito alle Forze armate italiane a partire dal 3 settembre 1946	»	45.000.000

In virtù dell'Accordo concluso il 17 aprile è stato stabilito che il regolamento delle partite di dare e di avere sopra menzionate sarebbe avvenuto per compensazione. A fronte del saldo che sarebbe restato a debito del Governo italiano, questo avrebbe pagato 8 milioni di sterline a titolo di definitiva liquidazione. Mediante questo pagamento, vengono messi a disposizione dell'economia italiana ingenti quantitativi di materiali essenziali, che altrimenti dovrebbero essere importati dall'estero con dispendio di valuta, e la cui alienazione ha contribuito e contribuirà in futuro a mettere a disposizione del Tesoro dello Stato cospicue somme liquide.

* * *

In virtù del terzo Accordo il Governo del Regno Unito ha rinunciato ai diritti che gli sono conferiti dall'articolo 79 del Trattato di pace. Conseguentemente il Governo britannico non si avvarrà della facoltà di ritenere e liquidare le proprietà italiane alle quali esso aveva applicato misure di sequestro. L'Accordo, a differenza dei primi due, che sono entrati in vigore con la firma, entrerà in vigore con il deposito della ratifica del Trattato di pace da parte del Governo italiano. Questo Accordo rappresenta una manifestazione concreta dell'intendimento del Governo britannico di attenuare l'asprezza delle clausole economico-finanziarie del Trattato di pace, e non può non essere considerato un progresso sostanziale verso il ristabilimento dei tradizionali rapporti di amicizia fra i due Paesi.

* * *

Gli accordi firmati il 17 aprile possono essere considerati come un felice regolamento d'insieme delle questioni di ordine finanziario sorte tra l'Italia e il Regno Unito in dipendenza dello stato di guerra; problemi, questi, che dovevano essere affrontati e risolti, con senso severo della realtà per riportare su un piano di normalità le relazioni economiche fra i due Paesi. Essi aprono la via ad una sana e attiva ripresa degli scambi commerciali e finanziarî italo-britannici, dopo un lungo periodo di sospensione e di incertezza.

Nel raccomandare gli accordi anzidetti all'approvazione dell'Assemblea Costituente, il Governo ritiene di dover sottolineare il valore politico e morale, trascendente il semplice fatto economico, dei documenti firmati, i quali testimoniano di un saggio e comprensivo atteggiamento nei confronti del nostro Paese da parte del Governo britannico, e della sua piena e fattiva consapevolezza delle esigenze della solidarietà internazionale, premessa indispensabile di ogni sforzo di pacifica collaborazione internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, a mezzo scambi di Note, tra il Governo Italiano ed il Governo del Regno Unito, il 17 aprile 1947:

a) Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;

b) Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;

c) Accordo concernente i debiti ed i crediti post-liberazione;

d) Accordo relativo ai beni italiani detenuti dai custodi del Regno Unito ed al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone nel Regno Unito.

ART. 2.

Gli Accordi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) entrano in vigore nei modi e nei termini stabiliti negli scambi di Note effettuati in data 17 aprile 1947.

ACCORDI FINANZIARI
TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO

(Testo italiano)

Roma, 17 aprile 1947

Caro Conte Sforza,

Le discussioni che hanno avuto luogo recentemente tra le Autorità italiane e le Autorità del Regno Unito in vista della conclusione di un Accordo di pagamenti tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito hanno portato ad un accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, sulle disposizioni allegate alla presente nota, cioè:

1°) Accordo anglo-italiano di pagamenti in sterline;

2°) Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo anglo-italiano di pagamenti in sterline.

Sono lieto di essere in grado di informarLa che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo del Regno Unito, per la sua parte, e ritengo che esse sono state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse disposizioni sono parimente accette al Governo italiano, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo da porre immediatamente in vigore.

Il Governo del Regno Unito proporrebbe altresì che l'ammontare del saldo minimo di cui all'articolo III dell'Accordo venga fissato a Lst. 10.000.000.

Mi creda, caro Conte Sforza,
sinceramente Suo

NOEL CHARLES

Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri
Roma

ALLEGATO 1

ACCORDO ITALO-BRITANNICO DI PAGAMENTI IN STERLINE

ARTICOLO I.

(*i*) Tutti i pagamenti commerciali e finanziari fra i residenti in Italia ed i residenti nell'area della sterlina debbono essere regolati in sterline.

(*ii*) I pagamenti dovuti a, oppure da, residenti nell'area della sterlina che debbono essere effettuati in lire saranno regolati mediante l'acquisto o la vendita di sterline da parte dei residenti in Italia, in conformità con le disposizioni dell'articolo II.

(*iii*) Tutti gli altri pagamenti espressi in monete che non siano la sterlina e la lira, i quali debbono essere regolati in sterline, dovranno essere convertiti e regolati in sterline sulla base dei tassi ufficiali di Londra.

ARTICOLO II.

Il Governo italiano e l'Ufficio Italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come «l'Ufficio») dovranno adottare le misure necessarie per assicurare quotazioni d'acquisto e di vendita della sterlina e del dollaro S. U., che siano tra loro collegate sulla base del tasso medio della Banca d'Inghilterra per il dollaro S. U.

ARTICOLO III.

(*i*) L'Ufficio aprirà presso la Banca d'Inghilterra un Conto n. 1 e questo sarà un Conto italiano.

(*ii*) L'Ufficio manterrà in detto Conto n. 1 presso la Banca d'Inghilterra un saldo minimo, il cui importo dovrà essere determinato mediante accordo tra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano.

ARTICOLO IV.

Tutti i pagamenti in sterline a residenti in Italia, che residenti nell'area della sterlina o fuori dell'area della sterlina sono autorizzati a fare all'Italia ai termini delle disposizioni valutarie in vigore nel Regno Unito, dovranno essere fatti mediante accreditamento nei conti italiani.

ARTICOLO V.

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo III (*ii*), le somme a credito di un Conto italiano possono essere liberamente trasferite a qualsiasi altro Conto italiano o a residenti nell'area della sterlina.

ARTICOLO VI.

Il Governo italiano non porrà restrizioni all'accettazione da parte di residenti in Italia di sterline a disposizione di residenti fuori d'Italia in regolamento di pagamenti per transazioni correnti.

ARTICOLO VII.

(*i*) L'Ufficio dovrà, sulla base dei tassi fissati secondo l'articolo II:

a) acquistare, qualora richiesto, le sterline trasferite a credito di un conto italiano contro pagamento del controvalore in lire;

b) vendere a residenti in Italia le sterline a sua disposizione che possano occorrere per qualsiasi pagamento che i residenti in Italia sono autorizzati a fare a residenti nell'area della sterlina secondo le disposizioni di controllo valutario in vigore di volta in volta in Italia.

(*ii*) Il Governo italiano non limiterà la disponibilità delle lire derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti nell'area della sterlina.

ARTICOLO VIII.

Il Governo del Regno Unito non limiterà la disponibilità delle sterline esistenti nel Conto n. 1 dell'Ufficio presso la Banca d'Inghilterra in eccedenza del saldo minimo convenuto, stabilito secondo l'articolo III, per fare pagamenti per transazioni correnti a residenti in Paesi fuori dell'Italia e dell'area della sterlina.

ARTICOLO IX.

Le sterline possedute dall'Ufficio dovranno essere tenute ed investite soltanto nel modo che potrà essere convenuto con la Banca d'Inghilterra.

ARTICOLO X.

(*i*) Se l'uno o l'altro dei Governi muterà la sua politica monetaria in modo da interferire con le disposizioni del presente Accordo, i due Governi riesamineranno l'Accordo stesso al fine di introdurvi gli emendamenti che si renderanno necessari.

(*ii*) Per la durata del presente Accordo, i due Governi coopereranno per assicurarne l'esecuzione con la necessaria flessibilità secondo le circostanze. La Banca d'Inghilterra e l'Ufficio, quali agenti dei loro rispettivi Governi, si terranno in contatto per tutte le questioni tecniche sorgenti dall'Accordo e collaboreranno strettamente nelle questioni di controllo valutario interessanti le due aree.

ARTICOLO XI.

Agli effetti del presente Accordo:

a) l'espressione «l'area della sterlina» avrà il significato ad essa di volta in volta conferito dalle disposizioni di controllo valutario in vigore nel Regno Unito;

b) l'espressione «Conto italiano» significherà un conto di un residente in Italia che nel momento è riconosciuto dalla Banca d'Inghilterra come un conto italiano agli effetti del presente Accordo.

ARTICOLO XII.

Finché non sarà istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta separata, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai residenti nel Territorio Libero nello stesso modo che ai residenti in Italia, subordinatamente, tuttavia, a qualsiasi accordo che potrà esser concluso tra l'Italia ed il Territorio Libero.

ARTICOLO XIII.

Il presente Accordo, che è suscettibile di revisione e adeguamento previe consultazioni reciproche, entrerà in vigore ad una data da convenire fra i due Governi. In qualsiasi momento dopo lo scadere di un anno da quella data, ciascuno dei due Governi potrà notificare all'altro la sua intenzione di porre termine all'Accordo stesso, e l'Accordo cesserà di produrre effetto dopo tre mesi dalla data della denuncia. Esso, in ogni caso, verrà a termine tre anni dopo la data della sua entrata in vigore a meno che i due Governi convengano altrimenti.

ALLEGATO 2

PRO-MEMORIA
CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VIII DELL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO DI PAGAMENTI IN STERLINE

Nell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline il Governo del Regno Unito si impegna a non limitare la disponibilità di sterline tenute nel Conto n. 1 dell'Ufficio Italiano dei Cambi presso la Banca d'Inghilterra in eccedenza di un saldo minimo convenuto; e secondo l'articolo V dello stesso Accordo le sterline esistenti presso qualsiasi altro conto italiano possono essere trasferite al Conto n. 1 dell'Ufficio. Lo scopo e la conseguenza di queste disposizioni sono che il Governo del Regno Unito si impegna a non limitare la disponibilità di tutte le sterline italiane (al di sopra del saldo minimo anzidetto del Conto n. 1 dell'Ufficio) per trasferimenti al di fuori dell'area della sterlina e dell'Italia; ma che a richiesta del Governo italiano questa facilitazione si applicherà per il momento soltanto attraverso il Conto n. 1 dell'Ufficio. In altre parole, il Conto n. 1 sarà un conto trasferibile e nessun altro conto trasferibile sarà aperto al nome di organismi bancari italiani o di altri residenti in Italia senza previa consultazione tra l'Ufficio e la Banca d'Inghilterra e la loro approvazione.

L'impegno del Governo del Regno Unito di non limitare la spendibilità in qualsiasi Paese è subordinato ad un'importante precisazione che richiede illustrazioni ulteriori. Il Governo del Regno Unito si propone di accordarsi al più presto possibile con le autorità monetarie di tutti gli altri Paesi fuori dell'area della sterlina, nel senso che esse accettino le sterline dell'Ufficio in relazione a transazioni correnti (e, oppure, consentano ai residenti nei loro territori di accettarle). Per motivi di tempo e di distanza tuttavia questi accordi possono essere conclusi soltanto gradualmente, e non è possibile dire se o quando tutti i Paesi adotteranno le misure necessarie per rendere effettiva la spendibilità delle sterline in tutto

il mondo. Comunque, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di pagamenti, le sterline a disposizione dell'Ufficio saranno già trasferibili per transazioni correnti nei seguenti paesi (oltre che nell'area della strlina):

Area dei conti americani, ossia:
Stati Uniti d'America;
Dipendenze degli Stati Uniti d'America;
Isole Filippine;
Columbia;
Costarica;
Cuba;
Repubblica Dominicana;
Ecuador;
Guatemala;
Salvador;
Hâiti;
Honduras;
Messico;
Nicaragua;
Panama;
Venezuela.

Canadà e Terranova.

Argentina.

Area del Belgio, ossia:
Belgio;
Lussemburgo;
Congo Belga;
Ruanda-Urundi.

Area olandese, ossia:
Olanda;
Indie orientali olandesi;
Indie occidentali olandesi.

Area portoghese, ossia:
Portogallo (incluse Madera e le Azzorre);
Impero coloniale portoghese.

Ciò significa che le sterline possono essere trasferite dal Conto n. 1 dell'Ufficio al conto di un residente in qualsiasi dei territori su menzionati; e che, inoltre, per quanto concerne transazioni correnti nell'area dei conti americani, le sterline possono essere trasferite a un conto americano, e quindi, sia essere convertite in dollari S. U. a Londra al tasso ufficiale corrente, sia cedute contro dollari S. U. nel mercato di New York.

Si prevede altresì che le sterline a disposizione dell'Ufficio potranno essere entro breve trasferite all'area francese, al Brasile e all'Uruguay. La Banca d'Inghilterra terrà l'Ufficio pienamente informato in merito agli sviluppi di trattative con altri Paesi.

Resta inteso, tuttavia, che il grado di spendibilità assicurato fin dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo sarà tale da consentire all'Ufficio di rendere interamente operante l'articolo VI dell'Accordo stesso a partire da detta data.

Roma, 17 aprile 1947

Caro Sir Noel Charles,

In relazione alla Sua lettera in data odierna, sono lieto di confermarLe che il Governo italiano ha approvato le disposizioni di cui agli allegati alla Sua surriferita, e precisamente:

1°) Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;

2°) Promemoria concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo VIII dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline;

ed è d'accordo che la Sua comunicazione, insieme con la presente risposta, vengano considerate come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi sulla materia, il quale entra immediatamente in vigore.

Sono lieto altresì di farLe conoscere che il Governo italiano accetta la proposta che l'ammontare del saldo minimo di cui all'articolo III dell'Accordo venga fissato a Lst. 10.000.000.

Mi è grata l'occasione, caro Sir Noel, per rinnovarLe l'espressione della mia viva cordialità.

SFORZA

Sir NOEL CHARLES Bt., K. C. M. G., M. C.
Rappresentante di Sua Maestà Britannica
Roma

Roma, 17 aprile 1947

Caro Conte Sforza,

Le discussioni che hanno avuto luogo recentemente tra le Autorità italiane e le Autorità del Regno Unito per la sistemazione di alcuni debiti tra il Governo Italiano e il Governo del Regno Unito derivanti dalla presenza in Italia di Forze britanniche, hanno portato ad un accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, sulle disposizioni contenute nell'Allegato alla presente lettera. Sono lieto di essere in grado di informarLa che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo del Regno-Unito, per la sua parte, e ritengo che esse sono state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse disposizioni sono parimente accette al Governo italiano, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo da porre immediatamente in vigore.

Mi creda, caro Conte Sforza,
sinceramente Suo

NOEL CHARLES

Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri
Roma

ALLEGATO

ACCORDO CONCERNENTE I DEBITI ED I CREDITI POST-LIBERAZIONE

1. — Il Governo del Regno Unito accrediterà al Governo italiano il controvalore in sterline di tutta la moneta italiana spesa dalle Forze britanniche in Italia (dopo aver detratto le ricevute degli spacci militari, ecc.) e dei beni e servizi messi a disposizione delle Forze britanniche in Italia dal Governo italiano, a partire dal 1° giugno 1946, fino alla data della loro definitiva partenza dall'Italia, ossia, non più tardi di 90 giorni dall'entrata in vigore del Trattato di Pace.

2. — Il Governo del Regno Unito accrediterà anche al Governo italiano il controvalore in sterline delle lire fornite dal Governo italiano alle Forze britanniche prima del 1° giugno 1946, che siano state corrisposte dalle Forze britanniche a Italiani i quali aiutarono prigionieri di guerra britannici ad evadere.

3. — Il Governo del Regno Unito accrediterà al Governo italiano anche il controvalore in sterline delle lire fornite dal Governo italiano alle Forze britanniche prima del 1° giugno 1946, che furono utilizzate dalle Forze britanniche per rifornimenti inviati alle Forze britanniche in Austria.

4. — Subordinatamente alle disposizioni del seguente paragrafo 5, le somme da accreditare al Governo italiano di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 saranno computate a fronte delle seguenti partite:

a) il valore dei depositi definiti «surplus» dalle Forze britanniche in Italia, consegnati dal Governo del Regno Unito al Governo italiano in conformità agli accordi già in vigore e

b) il valore di:

(*i*) alcuni depositi, rifornimenti e servizi forniti sino alla presente data al Governo italiano, diversi da quelli destinati alle Forze Armate;

(*ii*) impianti fissi trasferiti al Governo italiano in conformità agli accordi già in vigore;

(*iii*) quegli articoli di equipaggiamento militare per l'uso delle Forze italiane che il Governo del Regno Unito potrà convenire di consegnare al Governo italiano dai depositi «surplus» in Italia dopo la data del presente Accordo.

c) il valore dei depositi, rifornimenti e servizi messi a disposizione delle Forze italiane dalle Forze del Regno Unito dal 3 settembre 1943 fino alla presente data.

Per il saldo dovuto al Regno Unito dopo il predetto regolamento, il Governo del Regno Unito riceverà, ed il Governo italiano conviene di corrispondere, una somma di 8.000.000 di sterline quale sistemazione definitiva.

5. — Poiché il Governo del Regno Unito non ha facoltà di rinunziare a richieste di pagamento per qualsiasi parte di depositi «surplus», rifornimenti o impianti fissi, di cui al precedente paragrafo 4, che sono di origine americana e che sono stati forniti dal Governo degli Stati Uniti in base alle disposizioni «affitti e prestiti», il Governo italiano rimarrà responsabile per il controvalore di dette parti di depositi «surplus», rifornimenti o impianti fissi, se e nella misura nella quale il Governo degli Stati Uniti avanzerà al riguardo richieste al Governo italiano.

6. — Il Governo del Regno Unito rinunzia a favore del Governo italiano a qualsiasi diritto che il Governo del Regno Unito possa avere nei riguardi del materiale bellico e dei depositi germanici catturati in Italia come bottino di glerra.

Roma, 17 aprile 1947

Caro Sir Noel Charles,

In relazione alla Sua lettera in data odierna sono lieto di confermarle che il Governo italiano ha approvato le disposizioni di cui all'Allegato alla lettera surriferita concernenti la sistemazione di alcuni debiti tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito derivanti dalla presenza in Italia di Forze britanniche.

Sono lieto inoltre di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo che la Sua comunicazione, insieme con la presente risposta, vengano considerate come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi sulla materia, il quale entra immediatamente in vigore.

Mi è grata l'occasione, caro Sir Noel, per rinnovarLe l'espressione della mia viva cordialità.

SFORZA

Sir NOEL CHARLES Bt, K. C. M. G., M. C.
Rappresentante di Sua Maestà Britannica
Roma

Roma, 17 aprile 1947

Caro Conte Sforza,

Con riferimento allo scambio di lettere cui abbiamo proceduto in data odierna, concernente il regolamento di alcuni debiti tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito derivanti dalla presenza delle Forze britanniche in Italia, Le comunico, per informazioni del Governo italiano, le seguenti valutazioni delle partite menzionate nell'Allegato alla mia lettera. Nessun accertamento è stato peraltro compiuto per calcolare l'effettivo valore di realizzo dei depositi e degli impianti fissi in Italia.

Paragrafo 1

Lire spese dalle Forze britanniche dal 1° giugno 1946 fino alla data del loro ritiro definitivo dall'Italia	Lst.	12.000.000
Beni e servizi messi a disposizione delle Forze britanniche dal Governo italiano durante lo stesso periodo	»	13.000.000

Paragrafo 2

Pagamenti effettuati dalle Forze britanniche in lire prima del 1° giugno 1946 a italiani che aiutarono prigionieri di guerra britannici ad evadere .	»	500.000

Paragrafo 3

Rifornimenti inviati alle Forze britanniche in Austria anteriormente al 1° giugno 1946	»	750.000

Paragrafo 4

a) Materiali residuati «surplus» del Governo del Regno Unito	»	75.000.000
b) 1°) *a*) Forniture delle Forze britanniche alle Ferrovie italiane, ecc. . . .	»	2.500.000
b) Spese per il mantenimento, ecc. di civili italiani nel territorio occupato	»	500.000
c) Trasporti marittimi, rifornimenti e servizi	»	700.000
2°) Impianti fissi	»	8.500.000
3°) Surplus di materiale militare la cui consegna al Governo italiano potrà essere successivamente approvata, inclusi nel paragrafo 4 *a*) . . .		
c) Depositi, rifornimenti e servizi messi dalle Forze del Regno Unito a disposizione delle Forze italiane dal 3 settembre 1943 fino alla data presente	»	45.000.000

Mi creda, caro Conte Sforza,
sinceramente Suo

NOEL CHARLES

Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri
Roma

Roma, 17 aprile 1947

Caro Conte Sforza,

Le discussioni che hanno avuto luogo recentemente tra le Autorità italiane e le Autorità del Regno Unito in vista della conclusione di un accordo tra il Governo Italiano ed il Governo del Regno Unito circa il trattamento da riservare ai beni di proprietà italiana nel Regno Unito, hanno portato ad un accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, sulle disposizion contenute nell'Allegato alla presente lettera.

Sono lieto di essere in grado di informarLa che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo del Regno Unito, per la sua parte e ritengo che esse sono state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua

risposta comportante che tali disposizioni sono parimente accette al Governo italiano, vengano considerate come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi sulla materia, Accordo che entrerà in vigore all'atto del deposito della ratifica da parte del Governo italiano del Trattato di Pace con l'Italia.

Aggiungo che il Governo del Regno Unito farà ogni migliore sforzo per assicurare che le disposizioni del presente Accordo siano estese secondo quanto è previsto nella clausola 16 dell'Accordo stesso.

Mi creda, caro Conte Sforza,
sinceramente Suo

NOEL CHARLES

Conte CARLO SFORZA
Ministro degli Affari Esteri
Roma

ALLEGATO 3

ACCORDO RELATIVO AI BENI ITALIANI DETENUTI DAI CUSTODI DEL REGNO UNITO ED AL PAGAMENTO DEI DEBITI DOVUTI DALL'ITALIA A PERSONE NEL REGNO UNITO

Considerato che, a sensi dell'articolo 79 del Trattato di pace con l'Italia, ognuna delle Potenze Alleate ed Associate ha il diritto di sequestrare, trattenere, liquidare o prendere ogni altra misura per quanto concerne tutti i beni, diritti ed interessi che alla data dell'entrata in vigore del Trattato di pace si trovano entro il suo territorio ed appartengono all'Italia o a cittadini italiani, e di impiegare tali beni o il prodotto della loro liquidazione ai fini che essa crederà, sino a concorrenza dell'ammontare dei suoi reclami e di quelli dei suoi cittadini verso l'Italia o verso cittadini italiani (compresi i debiti) che non fossero stati interamente regolati in conformità agli articoli del Trattato di pace;

considerato che, a sensi del Trattato di pace, tutti i beni italiani, o il prodotto della loro liquidazione, eccedenti l'ammontare di tali reclami saranno restituiti;

considerato che il Governo del Regno Unito è disposto a rinunciare ad ogni reclamo su tali beni ad eccezione dei debiti dovuti dall'Italia verso persone nel Regno Unito;

considerato che il Governo italiano, in vista di detta rinuncia, desidera provvedere nel Regno Unito i fondi per il pagamento dei detti debiti;

il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito hanno raggiunto il seguente Accordo:

1. — Il Governo del Regno Unito trasferirà al Governo italiano tutte le attività liquide ora detenute come beni italiani dai Custodi.

2. — Il Governo del Regno Unito restituirà ai proprietari originari o ai loro legali rappresentanti qualsiasi bene italiano attualmente sottoposto a regime di custodia o sotto il controllo dei Custodi, diverso dalle attività liquide surriferite oppure che ai termini del presente accordo può essere liquidato più tardi.

3. — Il Governo italiano utilizzerà le attività liquide ad esso Governo trasferite a sensi del presente Accordo per il pagamento di debiti nel Regno Unito ed a tale fine aprirà un Conto speciale al nome della Banca d'Italia presso la Banca d'Inghilterra, nel quale saranno versate le sterline così trasferite, e dal quale saranno tratte le somme per il pagamento dei debiti predetti.

4. — Il Controllore generale consegnerà al rappresentante del Governo italiano a Londra, che il Governo italiano nominerà a tale fine, elenchi di tutti i beni italiani detenuti dai Custodi, con ogni elemento in suo possesso circa la originaria proprietà, e la natura ed il valore o la stima del valore di ciascun bene.

5. — Il Governo italiano, pel tramite del suo speciale rappresentante, notificherà al più presto al Controllore generale, ma in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell'invio dell'ultimo elenco, in quale delle seguenti tre categorie desidera che siano trattati tali beni non liquidi, cioè:

(*a*) beni da realizzarsi al fine di incrementare l'importo in sterline disponibile per il pagamento di debiti;

(*b*) beni da restituire agli antichi proprietari o ai loro legali rappresentanti;

(*c*) beni la cui destinazione secondo (*a*) e (*b*) deve essere deferita ad ulteriore esame.

6. — Il Governo del Regno Unito conviene di realizzare qualsiasi bene italiano a richiesta del Governo italiano a sensi della clausola 5 (*a*) e di versare il prodotto della loro liquidazione, detratte le spese di vendita, nel conto speciale indicato nella clausola 3.

7. — Il Governo italiano indennizzerà il Governo del Regno Unito per i reclami dei precedenti proprietari, ove venga accertato che i beni furono erroneamente sottoposti a regime di custodia e erano originariamente in forma liquida o sono stati successivamente liquidati, e sono stati trasferiti al Governo italiano a sensi di questo Accordo, e ciò fino a concorrenza dell'ammontare così trasferito dai Custodi.

8. — Il Governo italiano si obbliga a compensare i precedenti proprietari per i loro beni ad esso Governo trasferiti in forma liquida a sensi del presente Accordo.

L'ammontare del compenso da pagarsi per i beni liquidati dopo essere stati sottoposti a regime di custodia sarà l'importo netto versato nel Conto speciale ai termini della clausola 3.

Le condizioni di pagamento di tale compenso saranno determinate dal Governo italiano.

9. — Il Governo italiano s'impegna a far fronte a qualsiasi deficit del Conto speciale di cui alla clausola 3 in dipendenza del pagamento di debiti a sensi del presente Accordo, a avrà diritto al libero uso di qualsiasi eccedenza del Conto speciale dopo il pagamento di detti debiti.

10. — Il Governo italiano fornirà al Governo del Regno Unito un elenco di tutti i debiti accertati in Italia a sensi della legislazione italiana a favore di persone nel Regno Unito, con quelle informazioni che consentano di rintracciare i creditori e di identificare le transazioni che hanno dato origine ai debiti.

11. — Il Governo del Regno Unito fornirà al Governo italiano elenchi delle richieste avanzate da creditori nel Regno Unito nei confronti di Enti o persone in Italia, con informazioni sufficienti a consentire di rintracciare i debitori e stabilire la validità e l'importo del debito qualora tali richieste non siano state incluse o interamente soddisfatte nell'elenco italiano di cui alla clausola 10.

12. — Il Governo italiano si obbliga a prestare ogni assistenza in suo potere per aiutare i creditori a rintracciare i debitori, e per facilitare accordi fra le due parti; ma nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo, l'azione per il creditore del Regno Unito sarà esperita attraverso i normali tribunali civili italiani.

13. — Quando venga raggiunto l'accordo sull'ammontare del debito, il Governo Italiano autorizzerà la Banca d'Italia ad effettuare il pagamento a valere sul Conto speciale.

14. — Il tasso di cambio da usarsi per il pagamento di debiti in lire (ad esempio, per quei debiti in lire che erano trasferibili in conformità agli accordi ante-guerra tra i due Governi e per i quali un regolamento corrispondente non è stato raggiunto) sarà quello corrente alla data della scadenza del debito.

15. — Nel presente Accordo i seguenti termini hanno il significato qui di seguito ad essi espressamente attribuito:

« Custodi » sono:

(*a*) il Custode dei beni nemici per l'Inghilterra ed il Galles;

(*b*) il Custode dei beni nemici per la Scozia;

(*c*) il Custode dei beni nemici per l'Irlanda del Nord;

(*d*) il Custode dei beni nemici per ogni qualsiasi territorio al quale il presente accordo è esteso a sensi della clausola 16 o i loro successori.

« Controllore generale » è il Controllore generale del « Trading with the Enemy Department » (Tesoreria e Ministero del Commercio).

« Debiti » significano le obbligazioni finanziarie legalmente assunte dal Governo italiano, da Comuni, da Enti o da persone residenti in loco o che svolgano affari in Italia, mediante accordi o contratti stipulati prima dell'11 giugno 1940, verso persone residenti nel Regno Unito e in qualsiasi territorio al quale il presente accordo viene esteso a sensi della clausola 16, o verso associazioni sia di fatto che di diritto le quali svolgono affari nel Regno Unito o in qualsiasi di

detti territori. Tale termine non si riferisce ai debiti commerciali costituitisi dopo il 5 settembre 1945, né a dividendi, interessi od altri pagamenti periodici maturati dopo la data della ratifica del Trattato di pace;

« Beni italiani » significano tutti i beni italiani nel Regno Unito o in qualsiasi territorio al quale il presente accordo è esteso a sensi della clausola 16, che, al momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia, sono detenuti dai Custodi come appartenenti all'Italia o a cittadini italiani.

16. — Il presente Accordo, previa notifica del Governo del Regno Unito al Governo italiano, può essere esteso a qualsiasi Colonia, territorio d'oltremare, protettorato o Stato protetto britannici, o a qualsiasi territorio sotto mandato o amministrazione fiduciaria esercitati dal Governo del Regno Unito.

Roma, 17 aprile 1947

Caro Sir Noel Charles,

In relazione alla Sua lettera in data odierna, sono lieto di confermarLe che il Governo Italiano ha approvato le disposizioni di cui all'Allegato alla lettera surriferita, concernenti il trattamento da riservare ai beni di proprietà italiana nel Regno Unito, ed è d'accordo che la Sua comunicazione, insieme con la presente risposta, vengano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi sulla materia, il quale entrerà in vigore all'atto del deposito della ratifica da parte del Governo italiano del trattato di Pace con l'Italia.

Sono lieto inoltre di prendere atto, a nome del mio Governo, che il Governo del Regno Unito farà ogni migliore sforzo per assicurare che le disposizioni anzidette siano estese secondo quanto è previsto nella clausola 16 dell'accordo stesso.

Mi è gradita l'occasione, caro Sir Noel, per rinnovarLe l'espressione della mia viva cordialità.

SFORZA

Sir NOEL CHARLES Bt., K. C. M. G., M. C.
Rappresentante di Sua Maestà Britannica
Roma

(Testo inglese)

Rome, 17th April, 1947

Dear Count Sforza,

The discussions which have taken place recently between the Italian and United Kingdom authorities with a view to the conclusion of a Payments Agreement between the Italian Government and the Government of the United Kingdom resulted in agreement, subject to the approval of the two Governments, on the provisions annexed to this note, viz: —

(*i*) Anglo-Italian Sterling Payments Agreement;

(*ii*) Aide-Mémoire regarding the interpretation and implementation of Article VIII of the Anglo-Italian Sterling Payments Agreement.

I am glad to be able to inform you that these provisions have now been approved by the Government of the United Kingdom for their part and I understand that they have similarly been approved by the Italian Government. I would therefore propose that the present communication together with your reply to the effect that these provisions are likewise acceptable to the Italian Government, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter; the Agreement to take effect forthwith.

The Government of the United Kingdom would also propose that the amount of the minimum balance referred to in Article III of the Agreement shall be determined at £10,000,000.

Believe me, my dear Count Sforza,

Yours sincerely,

NOEL CHARLES

Count CARLO SFORZA
Minister of Foreign Affairs
Rome

ANNEX 1

ANGLO-ITALIAN STERLING PAYMENTS AGREEMENT

ARTICLE I.

(*i*) All trade and financial payments between residents of Italy and residents of the sterling area shall be settled in sterling.

(*ii*) Payments due to or from residents of the sterling area which have to be made in lire shall be settled by the purchase or sale of sterling by residents of Italy, in accordance with the provisions of Article II.

(*iii*) All other payments expressed in currencies other than sterling and lire which are due to be settled in sterling shall be converted into and settled in sterling on the basis of the official rates in London.

ARTICLE II.

The Italian Government and the Ufficio Italiano dei Cambi (hereinafter referred to as « the Ufficio ») shall take the necessary measures to secure quotations for buying and selling rates for sterling and for U. S. dollars, which shall be related to one another at the Bank of England's middle rate for the U. S. dollar.

ARTICLE III.

(*i*) The Ufficio shall open a No. 1 Account at the Bank of England; and this shall be an Italian Account.

(*ii*) The Ufficio shall maintain on the said No. 1 Account at the Bank of England a minimum balance, the amount of which shall be determined by agreement between the Government of the United Kingdom and the Italian Government.

ARTICLE IV.

All sterling payments to residents of Italy which residents of the sterling area or outside the sterling area are permitted to make to Italy under the exchange regulations in force in the United Kingdom shall be made to Italian Accounts.

ARTICLE V.

Subject to the provisions of Article III (*ii*), sums standing to the credit of an Italian Account may be freely transferred to any other Italian Account or to residents of the sterling area.

ARTICLE VI.

The Italian Government shall not restrict the acceptance by residents of Italy of sterling at the disposal of residents outside Italy in settlement of payments for current transactions.

ARTICLE VII.

(*i*) The Ufficio shall, on the basis of the rates fixed under Article II: —

(*a*) purchase, when required, sterling transferred to the credit of any Italian Account against disbursement of the lire equivalent;

(*b*) sell to residents of Italy such sterling at its disposal as may be required for any payments which residents of Italy are permitted to make to residents of the sterling area under the Exchange Control Regulations in force in Italy from time to time.

(*ii*) The Italian Government shall not restrict the availability of any lire arising from permitted current transactions and accruing to residents of the sterling area.

ARTICLE VIII.

The Government of the United Kingdom shall not restrict the availability of sterling on the No. 1 Account of the Ufficio at the Bank of England in excess of the agreed minimum balance established under Article III for making payments for current transactions to residents of countries outside Italy and the sterling area.

ARTICLE IX.

Any sterling held by the Ufficio shall be hold and invested only as may be agreed with the Bank of England.

ARTICLE X.

(*i*) If either Government changes its monetary policy in such a way as to affect the provisions of the present Agreement, the two Governments shall review the Agreement with a view to making any amendments that may be required.

(*ii*) While the present Agreement remains in force, the two Governments shall co-operate to apply it with the necessary flexibility according to circumstances. The Bank of England and

the Ufficio, as agents of their respective Governments, will maintain contact on all technical questions arising out of the Agreement and will collaborate closely on exchange control matters affecting the two areas.

ARTICLE XI.

For the purposes of the present Agreement: —

(*a*) the expression « the sterling area » shall have the meaning from time to time assigned to it by the Exchange Control Regulations in force in the United Kingdom;

(*b*) the expression « Italian Account » shall mean an account of a resident of Italy which is for the time being recognised by the Bank of England as an Italian Account for the purposes of this Agreement.

ARTICLE XII.

The provisions of this Agreement shall, pending the establishment of a separate currency in the Free Territory of Trieste, apply to residents of the Free Territory in the same manner as to residents of Italy, subject, however, to any agreement which may be entered by Italy and the Free Territory.

ARTICLE XIII.

The present Agreement, which shall be subject to review and adjustment after mutual consultation, shall come into force on a date to be agreed between the two Governments. At any time after the termination of one year from that date either Government may give notice to the other of its intention to terminate the Agreement and the Agreement shall cease to have effect three months after the date of such notice. It shall in any case terminate three years after the date of its coming into force unless the two Governments agree otherwise.

ANNEX 2

AIDE MEMOIRE
REGARDING THE INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION OF ARTICLE VIII OF THE ANGLO-ITALIAN STERLING PAYMENTS AGREEMENT

In Article VIII of the Anglo-Italian Sterling Payments Agreement the United Kingdom Government undertakes not to restrict the availability of sterling held on the No. 1 Account of the Ufficio Italiano dei Cambi at the Bank of England in excess of an agreed minimum balance; and under Article V of the same Agreement sterling on any other Italian Account may be transferred to the No. 1 Account of the Ufficio. The purpose and effect of these provisions is that the Government of the United Kingdom undertakes not to restrict the availability of *all* Italian sterling (over the minimum balance mentioned above on the Ufficio's No. 1 Account) for transfer outside the Sterling Area and Italy; but that at the request of the Italian Government this facility will for the time being be exercised only through the No. 1 Account of the Ufficio. In other words the No. 1 Account will be a Transferable Account; and no other Transferable Accounts will be opened in the names of Italian banking organisations and of other residents of Italy without prior consultation between, and approval by, the Ufficio and the Bank of England.

The Government of the United Kingdom's undertaking not to restrict availability in any country is subject to one important qualification which needs elaborating. The aim of the United Kingdom Government is to arrange as soon as possible with the monetary authorities of all other countries outside the Sterling Area that they will accept (and/or that they will

permit residents in their territories to accept) sterling from the Ufficio in respect of current transactions. For reasons of time and distance, however, these arrangements can only be concluded gradually: and it is not possible to say whether or when all countries will take the necessary measures to make sterling availability effective throughout the entire world. Nevertheless, from the date on which the new Payments Agreement comes into force sterling at the disposal of the Ufficio will already be available for transfer for current transactions to the following countries (in addition to the Sterling Area): —

American Account Area, i. e.:
- U. S. A.;
- United States Dependencies;
- Philippine Islands;
- Colombia;
- Costa Rica;
- Cuba;
- Dominican Republic;
- Ecuador;
- Guatemala;
- Salvador;
- Haiti;
- Honduras;
- Mexico;
- Nicaragua;
- Panama;
- Venezuela.

Canada and Newfoundland.

Argentina.

Belgian Area, i. e.:
- Belgium;
- Luxemburg;
- Belgian Congo;
- Ruanda–Urundi.

Dutch Area, i. e.:
- The Netherlands;
- Netherlands East Indies;
- Netherlands West Indies.

Portuguese Area, i. e.:
- Portugal (including Madeira and the Azores);
- Portuguese Colonial Empire.

This means that sterling can be transferred from the Ufficio's No. 1 Account to the account of a resident of any of the above-mentioned territories; and that, in addition, for the purpose of current transactions in the American Account Area, sterling may be transferred to an American Account and then either converted into U. S. dollars in London at the current official rate or disposed of for U. S. dollars in the New York market.

It is also expected that sterling at the disposal of the Ufficio will shortly be available for transfer to the French Area, Brazil and Uruguay. The Bank of England will keep the Ufficio fully advised of the progress of arrangements with other countries.

It is, however, understood that the degree of availability assured as from the operative date of the Payments Agreement will suffice to allow the Ufficio to make Article VI of the Agreement fully effective as from that date.

Rome, 17th April, 1947

Dear Sir Noel Charles,

With reference to your letter of today's date, I am glad to confirm that the Italian Government has approved the provisions annexed to your letter, viz:

(*i*) Anglo-Italian Sterling Payments Agreement;

(*ii*) Aide-mémoire regarding the interpretation and implementation of Article VIII of the Anglo-Italian Sterling Payments Agreement;

and agrees that your communication, together with this reply, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter; the Agreement to take effect forthwith.

I am glad to inform you also that the Italian Government accepts the proposal that the amount of the minimum balance referred to in Article III of the Agreement shall be determined at £ 10,000,000.

I take this opportunity, dear Sir Noel, to renew the expression of my cordial sentiments.

SFORZA

Sir NOEL CHARLES, Bt., K. C. M. G., M. C.
His Britannic Majesty's Representative
Rome

Rome, 17th April, 1947

Dear Count Sforza,

The discussions which have taken place recently between the Italian and United Kingdom authorities with a view to the settlement of certain debts between the Italian Government and the Government of the United Kingdom arising out of the presence of British Forces in Italy resulted in agreement, subject to the approval of the two Governments, on the provisions set forth in the Annex to this letter. I am glad to be able to inform you that these provisions have now been approved by the Government of the United Kingdom for their part and I understand that they have similarly been approved by the Italian Government. I would therefore propose that the present communication, together with your reply to the effect that these provisions are likewise acceptable to the Italian Government, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter; the Agreement to take effect forthwith.

Believe me, my dear Count Sforza,
Yours sincerely,

NOEL CHARLES

Count CARLO SFORZA
Minister of Foreign Affairs
Rome

ANNEX

AGREEMENT COVERING POST-LIBERATION DEBTS AND CLAIMS

1. — The Government of the United Kingdom will credit to the Italian Government the sterling value of all Italian currency expended by the British Forces in Italy (after allowing for receipts from canteens, etc.) and of the goods and services made available by the Italian Government to the British Forces in Italy, from 1st June, 1946, until the date of their final withdrawal from Italy, i.e., not later than 90 days after the coming into force of the Treaty of Peace.

2. — The Government of the United Kingdom will also credit to the Italian Government the sterling value of such lire provided by the Italian Government to the British Forces before 1st June, 1946, as were paid by the British Forces to Italians who helped British prisoners of war to escape.

3. — The Government of the United Kingdom will also credit to the Italian Government the sterling value of such lire provided by the Italian Government to the British Forces before 1st June, 1946, as were paid by the British Forces for supplies exported to the British Forces in Austria.

4. — Subject to the provisions of paragraph 5 below, the sums to be credited to the Italian Government under paragraphs 1, 2 and 3 above shall be set off against: —

(*a*) the value of the stores declared surplus by the British Forces in Italy and handed over by the Government of the United Kingdom to the Italian Government in accordance with the arrangements already in force, and

(*b*) the value of:

(*i*) Certain stores, supplies and services provided to the Italian Government other than for the Armed Forces until the present date.

(*ii*) Fixed assets transferred to the Italian Government in accordance with the arrangements already in force.

(*iii*) Such articles of military equipment for the use of the Italian Forces as the Government of the United Kingdom may agree to issue to the Italian Government from surplus stocks in Italy after the date of this agreement.

(*c*) the value of stores, supplies and services made available by the United Kingdom Forces to the Italian Forces from 3rd September, 1943, until the present date.

Against the balance due to the United Kingdom after this off-setting, the United Kingdom Government will receive and the Italian Government agree to pay a sum of £ 8,000,000 in final settlement.

5. — Since the Government of the United Kingdom is not at liberty to waive claims for payment in respect of any portion of the surplus stores, supplies or fixed assets referred to in paragraph 4 above which is of United States origin and was supplied by the Government of the United States on lend-lease terms, the Italian Government will remain responsible for the value of this portion of the surplus stores, supplies or fixed assets if and to the extent that the Government of the United States makes any claim on the Italian Government in respect thereof.

6. — The Government of the United Kingdom waives in favour of the Italian Government any rights which the Government of the United Kingdom may have in respect of German war material and stores captured as booty in Italy.

Rome, 17th April, 1947

Dear Sir Noel Charles,

With reference to your letter of today's date, I am glad to confirm that the Italian Government has approved the provisions set forth in the Annex to your letter concerning the settlement of certain debts between the Italian Government and the Government of the United Kingdom arising out of the presence of British Forces in Italy.

I am also glad to inform you that the Italian Government agrees that your communication, together with the present reply, shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments on this matter; the Agreement to take effect forthwith.

I take this opportunity, dear Sir Noel, to renew the expression of my cordial sentiments.

SFORZA

Sir NOEL CHARLES Bt., K. C. M. G., M. C.
His Britannic Majesty's Representative
Rome

Rome, 17th April, 1947

Dear Count Sforza,

With reference to the letters exchanged between us this day regarding the settlement of certain debts between the Italian Government and the Government of the United Kingdom arising out of the presence of British Forces in Italy, I communicate, for the information of the Italian Government, the following estimates of the items mentioned in the annex to my letter. No attempt has been made to calculate the actual disposal value of the stores or of the fixed assets in Italy.

Paragraph 1		
Lire expenditure by British Forces from the 1st June, 1946, to the date of their final withdrawal from Italy	£.	12,000,000
Goods and services made available by the Italian Government to the British Forces during the same period	»	13,000,000
Paragraph 2		
Payments made by the British Forces in lire before the 1st June, 1946 to Italians who helped British prisoners of war to escape	»	500,000
Paragraph 3		
Supplies exported to the British Forces in Austria before 1st June, 1946	»	750,000
Paragraph 4		
(*a*) Government of the United Kingdom surplus stores	»	75,000,000
(*b*) (*i*) (*a*) Issues by British Forces to Italian railways, etc	»	2,500,000
(*b*) Expenditure on maintenance etc. of Italian civilians in occupied territory	»	500,000
(*c*) Shipping, supplies and services	»	700,000
(*ii*) Fixed assets	»	8,500,000
(*iii*) Surplus military equipment which may later be approved for issue to the Italian Government included in paragraph 4 (*a*) above		
(*c*) Stores, supplies and services made available by the United Kingdom Armed Forces to the Italian Forces from 3rd September, 1943 until the present date	»	45,000,000

Believe me, my dear Count Sforza,
Yours sincerely,

NOEL CHARLES

Count CARLO SFORZA
Minister of Foreign Affairs
Rome

Rome, 17th April, 1947

Dear Count Sforza,

The discussions which have taken place recently between the Italian and United Kingdom authorities with a view to the conclusion of an arrangement between the Italian Government and the Government of the United Kingdom concerning the treatment to be accorded to Italian-owned assets in the United Kingdom resulted in agreement, subject to the approval of the two Governments, on the provisions set forth in the Annex to this letter. I am glad to be able to inform you that these provisions have how been approved by the Government of the United Kingdom for their part and I understand that they have similarly been approved by the Italian Government. I would therefore propose that the present com-

munication, together with your reply to the effect that these provisions are likewise acceptable to the Italian Government, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter; the Agreement to take effect upon the deposit of the ratification by the Italian Government of the Treaty of Peace with Italy.

I should add that the Government of the United Kingdom will use its best endeavour to ensure that the provisions of this Agreement will be extended as provided for in Clause 16 thereof.

Believe me, my dear Count Sforza,

Yours sincerely,

NOEL CHARLES

Count CARLO SFORZA
Minister of Foreign Affairs
Rome

ANNEX 3

AGREEMENT RELATING TO ITALIAN PROPERTY HELD BY THE CUSTODIANS OF THE UNITED KINGDOM, AND TO PAYMENT OF DEBTS DUE FROM ITALY TO PERSONS IN THE UNITED KINGDOM

Whereas under Article 79 of the Treaty of Peace with Italy each of the Allied and Associated Powers has the right to seize, retain, liquidate or take other action with respect to all property, rights and interests which on the coming into force of the Treaty of Peace are within its territory and belong to Italy, or to Italian nationals, and to apply such property or the proceeds thereof to such purposes as it may desire, within the limits of its claims and those of its nationals against Italy or Italian national, including debts, other than claims fully satisfied under the Articles of the Treaty of Peace and

Whereas under the Treaty of Peace all Italian property or the proceeds thereof in excess of the amount of such claims shall be returned and

Whereas the Government of the United Kingdom is willing to relinquish all claims against such property other than the debts due from Italy to persons in the United Kingdom and

Whereas the Italian Government in consideration of such relinquishment desires to provide funds in the United Kingdom for the payment of such debts, the Governments of the United Kingdom and of Italy have reached the following Agreement:

1. — The Government of the United Kingdom will transfer to the Italian Government all the liquid assets now held as Italian property by the Custodians.

2. — The Government of the United Kingdom will release to the original owners or to their legal representatives any Italian property now vested in or under the control of the Custodians other than the liquid assets referred to above or which under this agreement may be liquidated later.

3. — The Italian Government will utilize the liquid assets transferred to it under this agreement for the payment of debts in the United Kingdom, and for this purpose will open a Special Account in the name of the Bank of Italy with the Bank of England into which will be paid the sterling so transferred, and from which will be met the payments of the said debts.

4. — The Controller General will give to the representative of the Italian Government in London, whom the Italian Government will nominate for this purpose, lists of all the Italian properties held by the Custodians, with all the particulars available of former ownership, and of the nature and the value or estimated value of each property.

5. — The Italian Government, through its special representative, will notify the Controller General as soon as possible, but in any case within three months of the date of the despatch of

the last list, under which of the following three categories it desires that such non-liquid property should be treated viz: —

a) Properties to be realized in order to increase the sterling amount available for the payment of debts.

b) Properties to be released to the former owners or to their legal representatives.

c) Properties the disposal of which under *a*) or *b*) is to be deferred for further consideration.

6. — The Government of the United Kingdom agrees to realize any Italian property at the request of the Italian Government under Clause 5 *a*) and to pay the proceeds, less the expenses of sale, into the Special Account referred to in Clause 3.

7. — The Italian Government will indemnify the Government of the United Kingdom against claims by former owners where it is established that the property was wrongly vested in the Custodians, and was originally in liquid form or has since been liquidated and has been transferred to the Italian Government under this Agreement, up to the amount so transferred by the Custodians.

8. — The Italian Government undertakes to grant compensation to the former owners for their property transferred to that Government in liquid form under this Agreement.

The amount of compensation to be paid for property which was liquidated after having been vested in a Custodian will be the net amount paid into the Special Account under Clause 3.

The conditions of the payment of such compensation will be determined by the Italian Government.

9. — The Italian Government undertakes to meet any deficit on the Special Account referred to in Clause 3 after allowing for the payment of debts under this Agreement, but will be entitled to the free use of any excess on the Special Account after the payment of the said debts.

10. — The Italian Government will give to the Government of the United Kingdom a list showing all the debts which have been collected in Italy under Italian legislation as due to persons in the United Kingdom with such information as will enable the creditors to be traced and the transactions giving rise to the debts to be identified.

11. — The Government of the United Kingdom will give to the Italian Government lists of claims preferred by creditors in the United Kingdom against institutions or persons in Italy with sufficient information to enable the debtors to be traced and the validity and amount of the debt to be established where such claims have not been included or fully met in the Italian Government list referred to in Clause 10.

12. — The Italian Government undertakes to give all assistance in its power to help creditors in tracing debtors, and to facilitate agreements between the two parties; but where agreement cannot be reached, the remedy for the United Kingdom creditor will be through the normal Civil Courts in Italy.

13. — When agreement upon the amount of the debt has been reached, the Italian Government will authorise the Bank of Italy to make payment from the Special Account.

14. — The rate of exchange to be used for the payment of debts due in lire (i. e. for those lire debts which were transferable in accordance with the prewar Agreements between the two Governments and for which an appropriate settlement has not been reached) will be that current when the debt became due.

15. — In this Agreement the following expressions have the meanings hereby expressly assigned to them: —

Custodians are:

(*a*) The Custodian of Enemy Property for England and Wales,

(*b*) The Custodian of Enemy Property for Scotland,

(*c*) The Custodian of Enemy Property for Northern Ireland,

(*d*) The Custodian of Enemy Property for any territory to which this Agreement is extended under Clause 16

or their successors.

The *Controller-General* is the Controller General, Trading with the Enemy Department (Treasury and Board of Trade).

Debts mean financial obligations legally incurred by the Italian Government, Municipalities, Institutions, or persons located resident or carrying on business in Italy under agreements or contracts entered into before 11th June, 1940, which are due to persons resident in the United

Kingdom, or any territory to which this Agreement is extended under Clause 16, or to bodies of persons whether corporate or unincorporate carrying on business in the United Kingdom or any of the said territories. 'It does not apply to commercial debts incurred after 5th September, 1945, nor to dividends, interests, or other recurring payments falling due after the date of the ratification of the Treaty of Peace.

Italian Property means all property in the United Kingdom or any territory to which this Agreement is extended under Clause 16, which, at the time of the coming into force of the Treaty of Peace with Italy, is held by the Custodians as belonging to Italy or Italian nationals.

16. — This agreement may upon notification by the Government of the United Kingdom to the Italian Government be extended to any British Colony, overseas territory, protectorate or protected state, or to any territory under mandate or trusteeship exercised by the Government of the United Kingdom.

Rome, 17th April, 1947

Dear Sir Noel Charles,

In reference to your letter of today's date, I am glad to confirm that the Italian Government has approved the provisions annexed to your letter concerning the treatment to be accorded to Italian-owned assets in the United Kingdom, and agrees that your communication, together with this reply, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter; the Agreement to take effect upon the deposit of the ratification by the Italian Government of the Treaty of Peace with Italy.

Furthermore, I am glad to note, in the name of my Government, that the Government of the United Kingdom will use its best endeavour to ensure that the aforementioned provisions will be extended as provided for in Clause 16 thereof.

I take this opportunity, dear Sir Noel, to renew the expression of my cordial sentiments.

SFORZA

Sir NOEL CHARLES Bt., K. C. M. G., M. C.
His Britannic Majesty's Representative
Rome